

ESISTENTE  
Art. 23 L. 30.12.1974 n. 889

REPUBBLICA ITALIANA  
In Nome Del Popolo Italiano  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

g. 57.367/13

- Sez. VI Civile -

in persona del Giudice dott. Attilio Pittelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 60497/12 del R.G., vertente

tra

- [REDACTED], elettivamente domiciliato in Roma, via [REDACTED], presso lo studio dell'avv. Laila Perciballi che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;  
- ricorrente -;

e

- [REDACTED], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott. Pasquale Libero Pelusi ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale - Avvocatura Comunale, Via del Tempio di Giove n. 21  
- resistente -

**OGGETTO:** Opposizione ex art. 22 L. 689/1981 avverso il verbale n. 38120010213.

**CONCLUSIONI:** come da verbale e scritti difensivi.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all'art. 22 L. 689/1981, il ricorrente di cui all'intestazione ha proposto opposizione avverso il provvedimento amministrativo di cui sopra, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 126 bis/2 del C.d.s. per non aver fornito i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento della violazione contestata con il verbale n. 33110840706, deducendone l'illegittimità per non aver mai ricevuto la notifica di quest'ultimo verbale, violazione del diritto di difesa, omessa sottoscrizione, mancata indicazione del responsabile del procedimento, violazione dello statuto del contribuente.

Si costituiva [REDACTED] con comparsa chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna, dopo la discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione non risulta fondata e conseguentemente non può trovare accoglimento.

Con il verbale impugnato si contesta al ricorrente la violazione dell'art. 126 bis comma 2 del C.d.s., in quanto ometteva di comunicare chi fosse l'autore della violazione, comportante la decurtazione di punti dalla patente di guida, accertata a carico del veicolo di sua proprietà con verbale n. 33110840706.

██████████, costituendosi in giudizio, ha prodotto copia conforme della cartolina postale di notifica del suddetto verbale, perfezionatasi per omesso ritiro al 10 giorno da parte del destinatario.

Sulla lamentata mancanza di firma nel verbale, si osserva che la Suprema Corte si è già pronunciata, anche ai sensi del disposto dell'art. 3 del D.L.vo n. 39/1993, stabilendo che l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica del verbale d'accertamento delle infrazioni se redatto con sistemi meccanizzati con la sola indicazione delle generalità dell'accertatore. In tal caso la sottoscrizione autografa non può configurarsi quale elemento ontologicamente essenziale per l'esistenza giuridica del verbale in quanto i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare, aliunde, la sicura attribuibilità dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive (Cass. Civ. sez. 1<sup>a</sup>, n. 16417/2002), tale principio, oramai consolidato, è stato ulteriormente confermato dalla Suprema Corte Sez 1<sup>a</sup> con sentenza n. 17186/2003.

Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza 22 ottobre 2007, n. 22088 ha stabilito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'art. 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) prevede che, in caso di contestazione non immediata dell'infrazione, il verbale redatto dall'organo accertatore rimanga agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi venga inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che, allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso venga notificato con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti (comma 3); con la conseguenza che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, onde le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso.

Nel caso in esame, poi, il responsabile del procedimento è sufficientemente individuato nel Dirigente della U.O. Contravvenzioni. Inoltre, se è vero che la L. n. 212 del 2000, art. 7, prevede che sia indicato il responsabile del procedimento, siffatto adempimento non è sanzionato da nullità, come lo sono, invece, altri adempimenti previsti dal medesimo Statuto del contribuente. Solo con il D.L. n. 249 del 2007, art. 36, comma 4 ter, è stato previsto che detta indicazione sia necessaria a pena di nullità, ma ciò solo con riferimento alle cartelle esattoriali e per i "ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008".

L'opposizione, pertanto, deve essere respinta.

P.Q.M.



Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla opposizione di cui in epigrafe, così provvede:  
rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato; spese compensate.

Così deciso in Roma il 26.02.2013

GIUDICE DI PACE  
*Avv. Attilio Pittelli*

REGISTRATO IN CANCELLERIA

12/05/2015

IL CANCELLIERE P.S.  
Maria Vittoria S.

